

ALLEGATO N. 1 ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE  
N. 18 DEL 29 MAR. 2017



Comune di  
Monte Porzio Catone

**CITTÀ DI MONTE PORZIO CATONE**  
Città Metropolitana di Roma Capitale

## **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI**

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale  
n. 18 del 29.03.2017*

# INDICE

---

## **Titolo I - Disposizioni generali**

- Art. 1 – Oggetto del regolamento e ambito di applicazione del regolamento
- Art. 2 – Soggetti interessati
- Art. 3 – Soggetti esclusi dall'applicazione del regolamento

## **Titolo II - Definizione dei periodi pregressi**

- Art. 4 – Periodi d'imposta oggetto della sanatoria
- Art. 5 – Contribuenti ammessi alla procedura
- Art. 6 – Istanza per l'ammissione alla definizione delle annualità pregresse
- Art. 7 – Definizione agevolata delle liti pendenti
- Art. 8 - Versamento delle somme dovute e rateizzazione
- Art. 9 – Comunicazione esito dell'istanza
- Art. 10 – Definizione agevolata per le dilazioni in corso

## **TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 11 – Pubblicità
- Art. 12 – Norme finali
- Art. 13 – Entrata in vigore

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento e ambito di applicazione del regolamento**

1. Il presente regolamento reca disposizioni contenute nell'art. 6-ter, D.L. n. 193/2016, convertito in legge 225/2016, con le forme di cui all'art. 52 commi 1 e 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, notificati negli anni dal 2000 al 2016, limitatamente alle fattispecie disciplinate nel presente regolamento.
2. Il regolamento disciplina le procedure e le modalità per la definizione agevolata, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell'attività amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
3. Sono esclusi dalla definizione agevolata i rapporti che, alla data di applicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'obbligazione. Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni.
4. Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza ingiudicata.
5. Per la definizione agevolata delle entrate non riscosse, oggetto del presente regolamento, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
  - le somme a titolo di capitale ed interessi;
  - le spese relative alla riscossione coattiva;
  - le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
  - le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute;Per le sanzioni amministrative per violazioni alle norme del Codice della strada, di cui al D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente regolamento si applicano limitatamente agli interessi, comprese le maggiorazioni dei cui all'art. 27, sesto comma, L. 24 novembre 1981 n. 689.
6. Il Comune di Monte Porzio Catone, relativamente ai carichi oggetto della manifestazione di volontà di definizione agevolata acquisita, ai sensi del presente regolamento, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

7. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

#### **Art. 2 – Soggetti interessati**

1. Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti passivi che:
  - a. dichiarano di volersi avvalere della definizione agevolata per i carichi rientranti nell'ambito applicativo di cui all'art. 1 del presente Regolamento attraverso apposita istanza redatta a pena di inammissibilità, sul modello allegato al presente Regolamento (Allegato A), da presentare al concessionario Tre Esse Italia srl e per conoscenza al Comune, a pena di decadenza entro e non oltre il 31 maggio 2017.
  - b. non hanno pagato in tutto o in parte le relative ingiunzioni, anche a seguito di rateizzazione;
  - c. hanno proposto ricorso avverso le ingiunzioni fiscali che siano state notificate entro la data del 31 dicembre 2016 a condizione che rinuncino alla prosecuzione della lite e alle relative spese di giudizio.

#### **Art. 3 – Soggetti esclusi dall'applicazione del regolamento**

1. Sono esclusi dalla definizione agevolata i soggetti passivi ai quali non siano stati notificati entro il 31 dicembre 2016 i provvedimenti di ingiunzione fiscale a seguito di atti definitivi.

## TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 4 – Periodi d'imposta oggetto della sanatoria**

1. E' ammessa la definizione agevolata per i provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2016.

#### **Art. 5 – Contribuenti ammessi alla procedura**

1. Possono avvalersi della procedura di sanatoria tutti i contribuenti citati nei precedenti articoli 2 e 3.
2. Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa.
3. Nelle ipotesi di liquidazione, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale possono definire i periodi d'imposta di cui alla presente disciplina.
4. Nel caso di fallimento, i curatori possono avvalersi delle presenti agevolazioni, previa autorizzazione del giudice delegato.
5. Possono avvalersi delle presenti agevolazioni anche gli incaricati delle procedure concorsuali diverse dal fallimento.

## **Art. 6 – Istanza per l'ammissione alla definizione delle annualità pregresse**

- a. I soggetti definiti all'art. 2 per poter aderire alla procedura agevolata devono redigere apposita istanza utilizzando l'allegato A, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Monte Porzio Catone, ed inviarlo, a pena decadenza, entro e non oltre il 31 maggio 2017 all'Ufficio Protocollo del concessionario Tre Esse Italia srl e per conoscenza al Comune di Monte Porzio Catone.
1. Il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dovrà essere effettuato sul conto corrente postale intestato al Comune di Monte Porzio Catone con versamento a mezzo bollettino postale, oppure tramite bonifico bancario di tesoreria "specificando correttamente la causale" o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
2. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza stessa.
3. La definizione agevolata si perfeziona solo in seguito al versamento integrale dell'importo dovuto comunicato al Comune.

## **Art. 7 – Definizione agevolata delle liti pendenti**

1. Le controversie relative alle ingiunzioni fiscali, pendenti in ogni stato e grado, per le quali alla data del 31 dicembre 2016 non siano intervenute sentenze o decisioni definitive, possono essere definite assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
2. L'istanza di definizione agevolata delle liti pendenti di cui al presente articolo, dovrà contenere, oltre ai dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia.

## **Art. 8 - Versamento delle somme dovute e rateizzazione**

1. Le somme dovute, da intendersi come totale delle singole ingiunzioni, così come specificato nell'art. 9, possono essere sempre versate in un'unica soluzione, oppure si può richiedere la rateizzazione nel modulo di istanza (Allegato A) esclusivamente nelle fattispecie sotto elencate:
  - a. Per importi dovuti fino ad Euro 100,00 versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2017; nessuna rateizzazione è prevista;
  - b. Per importi dovuti superiori ad Euro 100,00 e fino a Euro 200,00 versamento in due rate di pari importo con scadenza 31/07/2017 e 30/09/2017; nessun'altra rateizzazione è prevista;
  - a. Per importi dovuti superiori a Euro 200,00 è possibile rateizzare fino ad un massimo di 8 rate di pari importo con le seguenti scadenze: 31/07/2017, 30/09/2017, 30/11/2017, 31/01/2018, 31/03/2018, 31/05/2018, 31/07/2018 e 30/09/2018.

Nel caso si opti per la rateizzazione del versamento di quanto dovuto, si applicano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale vigente nell'anno di riferimento maggiorato di tre punti

percentuale. ( Art 15 del Regolamento Generale delle Entrate approvato con Delibera di Consiglio n. 13 del 03/05/2007)

L'ultima scadenza delle rate concesse non può in ogni caso superare la data del 30 settembre 2018. (art.6-ter. D.L. 193/2016)

2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. In questi casi non si fa luogo a rimborso delle somme eventualmente pagate che, comunque daranno considerate come acconti in ipotesi di recupero coattivo da parte dell'ufficio competente.

#### **Art. 9 – Comunicazione esito dell'istanza**

1. La Società Tre Esse Italia comunica la debitrice, e per conoscenza al Comune l'accoglimento o il rigetto dell'istanza, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione, l'ammontare delle singole rate e la scadenza delle stesse.
2. Qualora l'istanza venga accolta, il concessionario della riscossione, trasmette al debitore entro il 30 giugno 2017 apposita comunicazione, nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute, da intendersi come totale delle singole ingiunzioni per la definizione agevolata, l'importo, la scadenza delle singole rate e le modalità di pagamento.

#### **Art. 10 – Definizione agevolata per le dilazioni in corso**

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal concessionario Tre Esse Italia, le somme dovute relativamente all'ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 2, comma 1 purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiti i versamenti con scadenza dal 1 dicembre al 31 dicembre 2016. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### **Art. 11 – Pubblicità**

1. Entro 30 giorni dall'adozione del presente regolamento è disposta la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale e gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizione del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici e messi di informazione locale.

##### **Art. 12 – Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

##### **Art. 13 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e viene pubblicato sul sito internet del Comune entro 30 giorni dalla sua adozione.

Modello di Istanza Allegato A

Spett.le  
TRE ESSE Italia  
Via Condotto Vecchio n. 50  
03019 Supino (FR)  
Pec:treesseitalia@postecert.it

E p.c.  
Spett.le  
Comune di Monte Porzio Catone  
Via Roma n.5  
00078 Monte Porzio Catone (RM)  
Pec:comune.monteporzioatone@legalmail.it

**OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA  
( art. 6-ter, D.L. n. 193/2016, Art. 6 Regolamento Comunale)**

Il/La sottoscritto/a.....  
nato/a.....il.....  
con residenza/sede legale a.....  
(prov. ....) in .....  
C.F.....,tel.....,fax.....  
..., e-mail.....(PEC:.....)

in proprio (per persone fisiche);

in qualità di titolare /rappresentante legale, tutore, curatore  
del/della..... codice  
fiscale .....

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che la Tre Esse Italia non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.



## DICHIARA

di volersi avvalere della DEFINIZIONE AGEVOLATA per i carichi rientranti nell'ambito applicativo di cui all'art. 1 del Regolamento comunale per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali (*ex art. 6-ter*, D.L. n. 193/2016), dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 contenuti nei seguenti atti:

<b>NUMERO PROGRESSIVO</b>	<b>NUMERO INGIUNZIONI</b>
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

e, con riferimento all'elenco delle cartelle/avvisi sopra indicati, soltanto per i seguenti carichi:

<b>NUMERO PROGRESSIVO</b>	<b>IDENTIFICATIVO DEL CARICO</b>
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

## DICHIARA ALTRESÌ

di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità specificate all'art 8 del regolamento comunale per la definizione agevolata:

- UNICA SOLUZIONE:** scadenza rata 31 luglio 2017 fino a Euro 100,00;
- DUE RATE** (di pari importo): scadenza 31 luglio 2017 e 30 settembre 2017 da Euro 100,01 a Euro 200,00;

### oppure

**CON RATEAZIONE:** fino ad un massimo di "8 rate" di pari importo per versamenti superiori ad Euro 200,00 con le seguenti scadenze:

- DUE RATE** ( di pari importo) SCADENZA: 31/07/2017 e 30/09/2017.
- TRE RATE SCADENZA** ( di pari importo): 31/07/2017, 30/09/2017, 30/11/2017.
- QUATTRO RATE** ( di pari importo): 31/07/2017, 30/09/2017, 30/11/2017, 31/01/2018.
- CINQUE RATE** ( di pari importo) 31/07/2017, 30/09/2017, 30/11/2017, 31/01/2018, 31/03/2018.
- SEI RATE** ( di pari importo) 31/07/2017, 30/09/2017, 30/11/2017, 31/01/2018, 31/03/2018, 31/05/2018.
- SETTE RATE** ( di pari importo) 31/07/2017, 30/09/2017, 30/11/2017, 31/01/2018, 31/03/2018, 31/05/2018, 31/07/2018.
- OTTO RATE** ( di pari importo) 31/07/2017, 30/09/2017, 30/11/2017, 31/01/2018, 31/03/2018, 31/05/2018, 31/07/2018, 30/09/2018.

Il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dovrà essere effettuato sul conto corrente postale intestato al Comune di Monte Porzio Catone n..... a mezzo bollettino postale, oppure tramite bonifico bancario IBAN IT.....

In caso di pagamento rateizzato, sono dovuti, a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza per il pagamento in unica soluzione, gli interessi nella misura prevista dal Regolamento Generale delle Entrate Art. 15 approvato con delibera di Consiglio n. 13 del 03/05/2007.

In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata tra quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti.

## DICHIARA INOLTRE

che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione;

### oppure

di assumere l'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione.

## DICHIARA INFINE

Sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi):

di essere tutore / titolare / rappresentante legale / curatore della persona / ditta / società / ente / associazione sopra indicata (barrare solo in caso di dichiarazione da parte di tutore, ditta, società, ente o associazione).

Relativamente al trattamento consentito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6-ter, D.L. n. 193/2016, dei dati personali conferiti, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e di accettarne i contenuti.

....., lì .....

.....  
(firma)

N.B. Allegare copia del documento di identità solo nel caso in cui questa richiesta non sia presentata e sottoscritta allo sportello dell'Ufficio Tributi. Nell'ipotesi di presentazione, anche tramite e-mail/PEC, da parte di un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro "DELEGA ALLA PRESENTAZIONE".

#### DELEGA ALLA PRESENTAZIONE

*(da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione, anche tramite e-mail/PEC, da parte di un soggetto diverso dal richiedente)*

Il/la sottoscritto/a .....

- in proprio
- in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del/della ..... delego il/la Sig./Sig.ra .....
- a consegnare la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
- a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
- a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione connessa alla presente dichiarazione di adesione.